

N. 4948/09 R.G. notizie di reato
N. 4368/09 R.G. GIP



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

DISPOSITIVO DI SENTENZA - MOTIVAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 442, 529 E SEGG. C.P.P.

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare Dott.ssa Maria Luisa LO GATTO:
all'udienza in Camera di Consiglio del 20.05.2011 ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:

~~ALBERTANI STEFANIA~~

ALBERTANI STEFANIA, nata a Como il 09.05.1983 e residente a Cirimido
(CO), in Toti n. 13, attualmente detenuta per questa causa presso la Casa
Circondariale di Como

- Arrestata 07.10.2009

DETENUTA P.Q.C. - PRESENTE

assistita e difesa di fiducia dall'Avv. **Gerardo SPINELLI**, del Foro di Como
e dall'Avv. **Guglielmo GULOTTA**, del Foro di Milano - presenti

P.O.: ALBERTANI Luigi - presente -
VERGA Alma - non comparsa - entrambi difesi dall'Avv. Paolo RIVA, del
Foro di Como - presente
ALBERTANI Silvano Carlo - non comparso

N. 536/11 R.G. Sent.

Data del deposito
10 AGO 2011

COLLABORATORE DI CARCELLERIA
(Angelo La Rocca)

Avviso deposito P.G. Milano
il _____

Il Cancelliere

Notifica all'imputato il

Il Cancelliere

Data irrevocabilità

Il Cancelliere

Estratto esecutivo al P.M. il

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

IMPUTATA

- A) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 605 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo B) di imputazione, somministrando alla sorella ALBERTANI Mariarosa ingenti quantitativi di farmaci ansiolitici appartenenti alla categoria delle benzodiazepine e di neurolettico promazina, ne determinava consapevolmente uno stato di confusione mentale ed incapacità reattiva al fine di privarla della libertà personale e costringerla a rimanere dentro l'abitazione di famiglia sita in Cirimido Via Toti n. 13, abbandonata dai genitori e dalla medesima ALBERTANI Stefania nei primi giorni di maggio 2009 per trasferirsi in Cadorago senza alcun plausibile motivo.

In Cirimido, dall'11 sino alla metà di maggio 2009

- B) del reato p. e p. dagli artt. 575, 577 nn. 2, 3 e 4 e. 2 c.p. perché, facendo uso di sostanze venefiche, e comunque di mezzo insidioso consistito nel somministrare alla sorella ALBERTANI Mariarosa ingenti quantitativi di farmaci ansiolitici appartenenti alla categoria delle benzodiazepine e di neurolettico promazina, con premeditazione consistita nel determinare consapevolmente uno stato di confusione mentale ed incapacità reattiva con conseguente sofferenza della vittima e nel diffondere contemporaneamente lettere apparentemente provenienti da ALBERTANI Mariarosa che ne annunciavano una volontaria scomparsa, ne cagionava poi la morte con modalità non accertate né accertabili in conseguenza del successivo abbruciamento e occultamento di cadavere, rinvenuto solo due mesi dopo.

In Cirimido, in epoca prossima ed immediatamente antecedente la metà di maggio 2009

- C) del reato p. e p. dagli artt. 411, 412, 81 cpv c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver cagionato il decesso della sorella ALBERTANI Mariarosa, ne determinava la distruzione e la soppressione del cadavere, appiccando fuoco agli abiti e al corpo della vittima, e provvedeva all'occultamento del cadavere medesimo nascondendolo sotto due teli nel retro dell'abitazione di famiglia in Cirimido, Via Toti n. 13, abbandonata dai genitori e dalla medesima ALBERTANI Stefania nei primi giorni di maggio 2009 per trasferirsi in Cadorago senza alcun plausibile motivo.

In Cirimido, in epoca prossima ed immediatamente antecedente la metà di maggio 2009

- D) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 5 e 7, 81 cpv c.p., 55 n. 9 D.L.vo 21.11.2007 n. 231 perché, nell'ambito dei fatti di cui ai capi A, B, e C, approfittando dapprima dello stato di incoscienza della sorella Mariarosa determinato dall'assunzione di sostanze benzodiazepiniche e poi dell'avvenuto decesso di quest'ultima, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, dopo essersi impossessata della tessera postamat n. 14992421 intestata a Mariarosa ALBERTANI, documento analogo ad una carta di credito idoneo al prelievo di denaro contante od alla prestazione di beni o servizi, la utilizzava non essendone titolare, prelevando in tal modo ed in più occasioni denaro contante od acquistando servizi per un ammontare totale di 3.205,00 (tremiladuecentocinque/00). Con le aggravanti di aver profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolarne la privata difesa ed avendo cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Lomazzo dall'11.05.2009 all'11.07.2009

- E) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 e 613 c.p. perché mediante somministrazione di sostanze medicinali contenenti "bromazepam metabolica" poneva Luigi ALBERTANI, padre convivente, senza il suo consenso in stato di incapacità d'intendere e di volere.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche e di coabitazione.

Nella provincia di Como l'11.09.2009

- F) del reato p. e p. dagli artt. 56, 575 e 576 n. 2 c.p. perché, dopo aver posto in essere il tentato omicidio di cui al capo G), con premeditazione consistita

- nell'aver già cercato nella mattinata di convincere il padre Luigi ALBERTANI a somministrare alla madre un sedativo;
- nel far allontanare pretestuosamente dall'abitazione il padre con la scusa di dover scattare delle fotografie all'immobile di Guanzate, già abitazione della sorella Mariarosa ALBERTANI -della quale è stato ritrovato il cadavere bruciato il 14.07.2009 in Cirimido e per il quale Stefania ALBERTANI è persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento n. 4948/09 R.G.N.R.-, in modo tale da rimanere sola in casa con la madre Alma VERGA;
- nel distrarre con un pretesto Alma VERGA;

la aggrediva alle spalle e cingendole il collo con una cintura in pelle, stringendo ripetutamente con forza, la faceva cadere e la trascinava a terra per alcuni metri, fino a farla svenire; inoltre, mentre la VERGA era a terra priva di sensi, appiccando volontariamente il fuoco ai vestiti che la madre indossava, quindi allontanandosi dall'abitazione dopo aver simulato un furto e aver chiuso la porta d'ingresso, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare volontariamente la morte della madre Alma VERGA, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dal suo volere. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro un ascendente e con premeditazione.

In Cadorago (CO) il 7 ottobre 2009

- G) del reato p. e p. dagli artt. 56, 575 e 576 n. 2 c.p. perché, dopo essersi recata a Como con l'autovettura VW Polo targata CM 831 MH insieme ai genitori Luigi ALBERTANI ed Alma VERGA, aver lasciato l'auto in un parcheggio cittadino, essere tornata a riprendere il veicolo, essere rimasta a terra mentre i genitori salivano a bordo, con premeditazione consistita nell'essersi preventivamente procurata uno straccio di stoffa, senza che i genitori se ne accorgessero, toglieva il tappo dal bocchettone del serbatoio della benzina dell'auto, vi inseriva lo straccio anzidetto e gli appiccava il fuoco, compiendo in tal modo atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Luigi ALBERTANI e Alma VERGA attraverso l'incendio o l'esplosione dell'autovettura, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dal suo volere, essendosi il padre accorto di quanto accadeva a causa dell'odore di bruciato ed avendo provveduto alla rimozione della rudimentale miccia; con l'aggravante di aver commesso il fatto contro ascendenti e con premeditazione.

In Como il 7 ottobre 2009

≥ > ? ≥ 2 ≥

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott ssa Maria Vittoria Isella

Le parti hanno concluso:

Il Pubblico Ministero: ritenuta la continuazione tra i capi A, B e C ravvisato il più grave fatto in quello di cui al capo B e ritenute sussistenti tutte le aggravanti contestate: ergastolo.

Capo D: anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400.00 di multa;

Capo E: mesi 6 di reclusione;

Capo F e G: anni 12 di reclusione.

L'Avv. Spinelli : riconoscersi la diminuzione dell'art. 89 c.p. prevalenti sulle aggravanti contestate
- attenuanti generiche - riduzione per il rito - ritenersi il vincolo della continuazione.

L'Avv. Gulotta: si associa alla richiesta dell'Avv. Gerardo Spinelli.

Svolgimento del processo

Albertani Stefania, raggiunta dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pm per i reati meglio specificati in epigrafe, ha fatto richiesta di procedere con il rito abbreviato a mezzo dei difensori muniti di procura speciale.

Ammessa l'imputata al rito richiesto, è stato disposto in data 13.5.2011 il confronto tra i periti ed i consulenti di parte che si sono a vario titolo occupati degli accertamenti di natura psichiatrica, ed all'esito, la discussione del processo è stata rinviata all'udienza del 20.5.2011.

In tale data, le parti hanno rispettivamente concluso come da verbale.

Lo sviluppo dell'indagine

Albertani Stefania è stata arrestata in flagranza di reato in data 7.10.2009 per avere tentato di uccidere la madre: il pronto intervento degli investigatori (che ha, tra l'altro, consentito di scongiurare il peggio) è stato possibile perchè all'epoca l'imputata era già indagata per la scomparsa della sorella e, quindi, monitorata anche attraverso intercettazioni ambientali.

E' stato, quindi, proprio grazie all'ascolto in diretta di quanto stava accadendo all'interno dell'abitazione in cui

l'imputata viveva con i genitori (vedi la conversazione n° 2040 avvenuta in data 7.10.2009 alle ore 12.44), che alcuni carabinieri della Stazione di Cadorago sono arrivati a casa Albertani nell'immediatezza del fatto, appena in tempo per trovare la povera signora Alma riversa a terra, in stato cianotico e parzialmente cosciente "*... e con indosso un grembiule in fiamme che le stava ustionando il corpo, segnatamente nella regione inguinale....*" (vedi il verbale di arresto del 7.10.2009).

Le indagini a carico dell'imputata erano iniziate nel luglio del 2009, quando lei stessa si era presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Appiano Gentile per denunciare la sorella di truffa ed appropriazione indebita avvenute, a suo dire, nel 2007 in danno della società di famiglia, la 2AS Costruzioni s.r.l.: a riprova l'imputata aveva allegato alla denuncia una missiva apparentemente proveniente Mariarosa Albertani con la quale la donna sembrava effettivamente assumersi tutte le responsabilità dei dissesti aziendali.

Il tenore di quella denuncia, però, non aveva convinto per niente gli inquirenti perché il racconto appariva pieno di incongruenze ed illogicità e perché solo in quella sede, tra l'altro in via meramente incidentale, l'imputata informava gli inquirenti della scomparsa della sorella che, a suo dire, risaliva già a due mesi prima.

Balzò subito agli occhi degli investigatori il contenuto della denuncia, la risalenza delle presunte truffe che induceva a interrogarsi sui motivi di una querela tanto tardiva quanto generica e confusa nel merito, l'incomprensibile assenza, invece, di una formale denuncia di scomparsa della sorella benché di lei non si avesse più notizia da ormai due mesi, ed i sospetti si infittirono quando i Carabinieri di Lomazzo, avevano verificato che alcune operazioni di prelievo con la carta di credito postale di Albertani Mariarosa erano state fatte nel periodo successivo alla scomparsa, ma soprattutto che, col medesimo titolo, in data 19.6.2010, era stata effettuata una ricarica telefonica di euro 10 sull'utenza cellulare intestata ed in uso all'imputata: questi ed altri elementi ancora convinsero gli inquirenti, a pochi giorni di distanza dall'avvenuta presentazione della denuncia, il 13.7.2009, ad iscrivere Albertani Stefania nel registro degli indagati perché sospettata di avere sequestrato la sorella.

L'attività investigativa è, poi, continuata alacremente ed in particolare è stata immediatamente disposta, già dal giorno seguente, una accurata perquisizione dell'abitazione in cui Stefania ed i genitori vivevano, perquisizione conclusasi con il sequestro di molto materiale che poi si sarebbe rivelato di grande utilità per il prosieguo delle indagini (*sul punto si veda in dettaglio*

l'elenco di cui al verbale di sequestro del 14.7.2009- all. 3 alla richiesta di misura cautelare).

Quello stesso giorno, le perquisizioni sono state estese anche all'abitazione di Cirimido (di proprietà della famiglia Albertani ma abbandonata da qualche tempo proprio su insistenza dell'imputata) perché, si aveva motivo di ritenere che la scomparsa potesse essere stata segregata in casa, ma al loro arrivo i militari, accompagnati sul posto dalla stessa indagata e dal padre, avevano dovuto fronteggiare una situazione del tutto inaspettata: infatti, *"... richiamati dal forte odore di carne in decomposizione..."* avevano rinvenuto lo scheletro carbonizzato di Mariarosa Albertani posizionato nelle immediate vicinanze della porta di ferro sita posteriormente alla casa (sui luoghi sono stati disposti rilievi ed accertamenti tecnici – vedi il verbale del 14.7.2009).

I successivi accertamenti medico legali della Dott.ssa Cattaneo e della Dott.ssa Caligara, e dell'entomologo Stefano Vanin consentivano l'identificazione del cadavere ed anche di datare la morte: si trattava senza dubbio di Mariarosa Albertani, sorella scomparsa dell'indagata, uccisa orientativamente nella seconda settimana di maggio del 2009 .

A cagione dell'elevato grado di decomposizione e di carbonizzazione del corpo, non è stato possibile, invece,

ricostruire l'esatta causa del decesso ma solo di rilevare la presenza nel corpo della donna di tracce di benzodiazepine e di promazina (vedi in atti la consulenza, depositata il 20-11-2009 dalla Dott. Marina Caligara, corredata da indagini chimico tossicologiche, nonché da accertamenti dell'entomologo Dott. Stefano Vanin, che conclude come segue: *“Le indagini odontologiche hanno confermato che i resti rinvenuti in Cirimido il 14-7-2009 appartengono ad Albertani Mariarosa. Le indagini entomologiche fanno risalire il decesso alla seconda settimana di maggio 2009. La salma dell' Albertani è in via di grande probabilità stata incendiata con benzina in posizione supina nel luogo del rinvenimento; è bruciata poco tempo (in media 10-20 minuti); la decomposizione è avvenuta successivamente. La causa della morte, per lo stato di elevata decomposizione e carbonizzazione, non è determinabile. Le indagini antropologiche, istologiche e microscopiche non hanno rilevato lesioni di natura traumatica correlabili al decesso. La presenza di tracce di benzodiazepine e di promazina in tutti i tessuti molli testati da atto solamente della loro presenza in circolo al momento della morte. E' da escludersi, in via di grande probabilità, che tali sostanze possano avere portato al decesso; è invece evenienza probabile che la loro presenza in circolo possa aver influito sulle capacità psicomotorie e reattive dell' Albertani*

rendendola meno capace di opporre resistenza ad eventuali azioni lesive da parte di terzi.”).

Dopo il rinvenimento del cadavere di Mariarosa Albertani, le investigazioni a carico di Albertani Stefania hanno subito una forte accelerazione, l'imputata e la famiglia sono stati monitorati per un paio di mesi (sino alla data di Ottobre che ha poi segnato l'arresto dell'odierna imputata), sono stati escussi i testimoni principali, ed in breve tempo sono stati ricomposti tutti i tasselli del complesso puzzle che ha consentito di acclarare la penale responsabilità dell'odierna imputata per tutti i reati oggi a lei ascritti, e non solo per il tentato omicidio della madre, unico reato sostanzialmente ammesso dall'imputata e comunque scoperto in flagranza.

Di quanto emerso nel corso delle indagini si darà conto in estrema sintesi proprio in considerazione dell'esito inequivoco delle investigazioni.

La valutazione logica e coordinata di tutte le prove emerse a carico dell'imputata è stata puntualmente operata già in sede di richiesta di misura cautelare dal Pubblico Ministero in un provvedimento estremamente completo ed articolato, che ripercorre con precisione tutte le tappe dell'indagine e spiega coerentemente le ragioni che non consentono di dubitare della penale responsabilità dell'odierna imputata per tutti i reati a lei ascritti: tale

cronistoria ragionata è stata ulteriormente ripercorsa dal Pm in sede di discussione all'esito dell'udienza preliminare e non può non essere in questa sede integralmente richiamata e totalmente condivisa.

Tant'è che nessuno dei difensori, è doveroso ribadirlo, ha mai contestato l'impalcatura accusatoria in alcuno dei suoi punti.

Motivi della decisione

Pochi mesi di intensa e puntuale attività investigativa, hanno consentito di svelare il complesso disegno criminoso e ridisegnato l'impalcatura accusatoria che oggi vede l'imputata rispondere del sequestro di persona e, poi, dell'omicidio della sorella, avvenuto tra l'11 maggio, data della scomparsa di Mariarosa, e la metà maggio del 2009, omicidio preceduto dalla somministrazione di benzodiazepine che hanno indotto la povera vittima in uno stato di confusione mentale e di incapacità reattiva, nonché del reato di soppressione e distruzione di cadavere (perché il corpo della sorella è stato carbonizzato e poi nascosto nel retro dell'abitazione di famiglia in Cirimido), del reato, inoltre, di utilizzo indebito delle carte di credito che appartenevano alla sorella (si tratta dei capi A), B), C), D), del reato di procurata incapacità di intendere e volere

nei confronti del padre, mediante somministrazione di sostanze medicinali contenenti bromazepam, avvenuto in data 11.9.2009 e, infine, in data 7.10.2009, giorno del suo arresto in flagranza, del tentato omicidio di entrambi i genitori perché ha cercato di fare esplodere l'autovettura su cui i due erano saliti, nonché di tentato omicidio della madre perché ha cercato di strangolarla con l'ausilio di una cintura in pelle (si tratta dei capi E), F), e G).

E' stato agevole per gli inquirenti, innanzitutto, scoprire che le accuse mosse dall'imputata nei confronti della sorella Mariarosa in sede di denuncia nel luglio del 2009, erano del tutto calunniose ed il prosieguo delle indagini ha consentito di acclarare che quelle accuse erano state il folle tentativo di scaricare sulla sorella uccisa due mesi prima, le responsabilità di un dissesto finanziario che l'imputata stessa aveva scientemente ordito ai danni dei suoi stessi familiari .

La situazione finanziaria e patrimoniale della famiglia Albertani, dell'impresa individuale Albertani Luigi e della 2AS Costruzioni s.r.l. di Albertani Silvano e Stefania, nonché l'operato dell'indagata in tale settore è stato dettagliatamente ricostruito dalla relazione dell'App. S. Guardia di Finanza Massimo Li Pira, in servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Como: a quelle risultanze incontestate non

resta che rimandare in questa sede non senza avere sottolineato che esse hanno confermato l'esclusiva responsabilità di Albertani Stefania per ogni ammanco e dissesto e consentito, altresì, di ribadire l'assoluta estraneità di Albertani Mariarosa, rispetto alle vicende aziendali ed anzi un suo coinvolgimento, nel 2007, nell'apertura di un conto corrente cointestato alla sorella Stefania, da questa poi unilateralmente prosciugato (vedi sul punto la annotazione del 20.9.2009 dell'appuntato M.Li Pira della GDF di Como allegata agli atti che da anche conto e ragione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i vari membri della famiglia Albertani).

Le investigazioni hanno, tra l'altro, dato conto e ragione del fatto che una volta liquidate le società di famiglia e, dopo quindi avere già sottratto ingenti capitali, l'imputata si è ulteriormente intromessa ed ha gestito a suo uso e consumo altri affari, primo tra tutti la vendita del complesso immobiliare di Cirimido che rappresentava, in termini economici, la parte più sostanziosa dei beni familiari, ed ha poi fatto di tutto per evitare che il padre, grazie al ricavato di detto complesso immobiliare, finanziasse l'acquisto dell'abitazione di proprietà di De Marchi Francesco sita in Guanzate via del Bosco e destinata alla sorella Mariarosa che oramai aveva fatto di detta abitazione una ragione di vita.

Tanto è stato agevolmente ricostruito attraverso la consultazione ragionata della documentazione contabile delle società, attraverso le dichiarazioni acquisite dal fratello dell'imputata (che unitamente a lei si era occupato della gestione della "AS Costruzioni), e dagli stessi genitori dell'imputata ed, infine, attraverso lo svelamento di quella fittissima ragnatela di menzogne a tutto campo, che l'imputata aveva posto in essere proprio al fine di evitare il perfezionamento dell'atto di compravendita della abitazione di Guanzate condotta in locazione da Albertani Mariarosa (*l'indagine ha svelato che l'imputata ha creato mail a nome dell'Avv. Pierpaolo Livio, in passato professionista degli Albertani in una causa civile avanti il Tribunale di Milano ma del tutto estraneo alle lettere di cui si tratta e mai stato in possesso degli indirizzi di posta elettronica di provenienza di queste ultime, ha impersonato, senza che né la sorella né il proprietario di casa De Marchi se ne rendessero conto, il fantomatico Avv. Frigerio, in realtà mai esistito, ed è riuscita attraverso telefonate, lettere, ed artifici vari, spesso al limite dell'inverosimile, a scongiurare l'acquisto della casa che i suoi genitori volevano regalare alla sorella*).

E dunque le enunciate mire economiche hanno costituito indubbiamente il movente di tutti i delitti perpetrati dall'imputata, primo tra tutti l'omicidio della sorella, la cui

dinamica è stata ricostruita a ritroso con indiscussa precisione.

Ed invero che sia stata proprio l'odierna imputata ad uccidere la sorella ha trovato solida conferma, in una serie puntuale di accertamenti investigativi che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione alternativa.

Innanzitutto è stato accertato che le lettere autoaccusatorie fatte pervenire ai genitori ed al fratello apparentemente a firma di Mariarosa Albertani erano in realtà state preparate dall'imputata: pacifiche sul punto le risultanze della perizia grafica disposta dalla Dott. Baldi per individuare l'esecutore delle firme ed altresì gli accertamenti sulla macchina da scrivere rinvenuta presso l'abitazione dell'imputata (la consulenza grafo-tecnica effettuata dalla Dott. Elena Baldi, ha, infatti concluso che "Le due lettere dattiloscritte senza data, a firma ad apparente nome "Mary" e "Mariarosa..... NON sono state realizzate dall' apparente firmataria Mariarosa ALBERTANI e SONO state realizzate di pugno di Stefania ALBERTANI", mentre la relazione depositata il 23-01-2010 dal Prof. Giovanni BOTTIROLI del CNR dell' Università di Pavia ha concluso per una TOTALE compatibilità tra la stampa delle due lettere senza data e firma apparente "Mary" e "Mariarosa" allegate al s.i.t. del 16.07.2009 e la stampante HP Desk-jet F2280 All-In-One in sequestro.).

Le indagini hanno inoltre chiarito che la sera dell'11.05.2009, l'ultimo giorno in cui la vittima è stata vista dai genitori, l'imputata era certamente in compagnia della sorella Mariarosa: lo confermano

- le sommarie informazioni rese da Luigi Albertani (*il quale ha dichiarato che quella sera Stefania e Mariarosa sono uscite assieme dalla casa di Cadorago per recarsi ad un appuntamento con l'avvocato Frigerio- personaggio, come già detto, inesistente e impersonato da Albertani Stefania per manovrare i familiari nelle loro vicende secondo i propri fini*),
- i tabulati delle utenze cellulari 340/3410224, in uso a Stefania, e 349/2990527, in uso a Mariarosa (*si evince dai tabulati acquisiti agli atti che, nel corso di telefonate fatte e/o ricevute, le due sim card agganciano entrambe la medesima cella di Saronno e quindi si può ragionevolmente affermare che la sera dell'11-05-2009, almeno fino alle ore 21.01, i due cellulari e, quindi, le due sorelle erano assieme; significativo sottolineare che dopo la telefonata delle ore 21.01 il telefono cellulare di Mariarosa ha cessato di funzionare per sempre e non è stato mai più ritrovato*);
- la circostanza che l'imputata abbia mentito ai genitori quando, rincasando la sera dell'11-05-2009

disse loro di aver ricevuto un sms da Mariarosa nel quale la stessa le comunicava che sarebbe passata da loro all'uscita dalla palestra per riferire sul colloquio con l'avv.to Frigerio (*tanto hanno raccontato i genitori ma di tale sms non v'è traccia né sui tabulati dell'utenza 340/3410224, in uso a Stefania, né su quelli dell'utenza 349/2990527, in uso a Mariarosa*);

- la circostanza che l'imputata ha certamente visto per ultima la sorella dopo il tentativo di accesso all'ospedale Sant' Anna di Como della sera del 13-5-2009, e che, in tale occasione, l'ha indotta ad evitare il ricovero approfittando della condizione di estrema debolezza e di sostanziale incapacità di autodeterminazione della sorella ben descritte sia dai vicini di casa che dai soccorritori del 118 (*vedi sul punto quando dichiarato dalla Dott.ssa Mantovani e quanto dichiarato dalla vicina di casa*);
- la circostanza che l'imputata non abbia fatto menzione a nessuno della famiglia di tali eventi, nonostante i genitori fossero angosciati dall'assenza della figlia Mariarosa e comprensibilmente confidassero anche nella collaborazione e nelle ricerche della figlia Stefania per comprendere l'accaduto (*vedi sul punto quanto dichiarato dai genitori dell'imputata*);

- la circostanza che l'imputata ha avuto nella sua disponibilità presso l'abitazione di Cirimido quantità impressionanti di benzodiazepine, che tutte presentavano gli involucri ed i blister e si presentavano in buono stato, come nel caso in cui le compresse in essi contenute vengano tutte tolte contemporaneamente, e non come nella più normale ipotesi di utilizzo anche frequente ma dilazionato nel tempo del farmaco, a conferma del fatto che di quel medicinale l'imputata aveva fatto un uso massiccio per drogare la sorella (*vedi quanto descritto nel verbale di sequestro del 14.7.2009*);
- la circostanza che l'imputata ha utilizzato personalmente ed a suo profitto la tessera postamat della sorella prelevando denaro ed acquistando servizi per un ammontare complessivo di oltre 3.000,00 euro a far data dal momento della scomparsa di Mariarosa e fino al ritrovamento del suo cadavere (*le indagini hanno rivelato che l'imputata era in possesso della tessera postamat della sorella e che, sostituendosi a lei, l'aveva utilizzata presso l'ufficio postale di Lomazzo per effettuare operazioni: sul punto sono stati sentiti Graziella Di Marco, Valentina Campobello e Manuela Cairolì*);

- la circostanza che l'imputata è stata trovata nella disponibilità di documenti vari appartenenti alla sorella ed, in particolare, di una tessera Avis che si presentava danneggiata dalle fiamme, e, quindi, era stata, con tutta evidenza, prelevata dal corpo della vittima dopo la morte e dopo la combustione del cadavere (*vedi il verbale di perquisizione e sequestro dell'abitacolo dell'autovettura dell'imputata*).

Tutto quanto sopra evidenziato, valutato nel complesso e coordinato logicamente, ha consentito, dunque, di ricostruire a ritroso il pieno coinvolgimento dell'imputata nell'omicidio della sorella.

Ulteriori investigazioni ancora hanno poi consentito di ricostruire più nel dettaglio gli ultimi movimenti dell'imputata e della sorella e, conseguentemente, la dinamica dell'omicidio.

E' stato possibile, infatti ricostruire che l'imputata, la sera dell'11.5.2009, l'ultimo giorno in cui i genitori hanno visto la figlia, dopo essere uscita con la sorella, l'ha condotta presso l'abitazione di Cirimido ed ha iniziato a somministrarle, benzodiazepine in quantità tali da indurla in uno stato confusionale (*significativo che tracce di tali benzodiazepine siano state rinvenute anche nel cadavere anche due mesi dopo l'esposizione agli agenti decompositivi, ed, inoltre, nella cucina della*

casa di Cirimido dove è stato ritrovato il cadavere, è stata rinvenuta e sequestrata una ciotola contenente “tracce di una miscela di sostanza bianca e polvere ambientale con presenti tracce di Lorazepam, farmaco benzodiazepinico formulato nella specialità Tavor ed anche nel generico Lorazepam, che si correla ai riscontri positivi per benzodiazepine emersi dall’esame del materiale biologico prelevato dalla salma di ALBERTANI Mariarosa.”- vedi a confronto la relazione chimico-tossicologica della dott.ssa Calligara).

Le investigazioni consentono, altresì, di ritenere confermato che l'imputata ha tenuto la sorella in tali condizioni contro la sua volontà presso la casa di Cirimido almeno dall' 11-5-2009 sera sino al 13-5-2009 sera: che fino al 13 maggio Mariarosa fosse ancora viva, trova, infatti, conferma nelle dichiarazioni rilasciate dai vicini che, quel pomeriggio, ed anche il giorno prima, hanno visto la vittima in stato confusionale nei pressi dell'abitazione (*vedi i verbali di sommarie informazioni rese da Pagani Elena, Basilico Barbara, Rampoldi Maria Giovanna sentiti*), ed è comunque comprovato dall'intervento, sollecitato dalla signora Rampoldi, dei Carabinieri di Lomazzo e del 118 arrivati entrambi nel tardo pomeriggio (*anche questo intervento è documentato*

in atti e raccontato dalla viva voce di Ronca Giuliano, Mangini Vito, Volontè Elisabetta).

E' altrettanto comprovato in atti che Mariarosa in quell'occasione fu accompagnata all'Ospedale S. Anna proprio dall'imputata (sopraggiunse durante le operazioni di soccorso, come confermato dai componenti dell'equipaggio del 118) che, con tutta evidenza, la convinse a non contattare alcun sanitario (sul punto vedi le dichiarazioni rilasciate al PM dalla Dott.ssa Mantovani che ha confermato che Albertani Mariarosa non instaurò mai contatto con i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como dove il personale del 118 l'aveva lasciata, perché se ne andò spontaneamente), e, subito dopo, la riportò, presso l'abitazione di Cirimido (dopo che l'imputata esce dall'Ospedale S. Anna di Como, il suo telefono cellulare 340/3410224, aggancia alle ore 22.04 – 22.51 – e 22.53 nuovamente la cella telefonica di Lomazzo via Ceresio – Torre dell'acqua, nelle adiacenze dell'abitazione di Cirimido, come si evince dall'elaborazione dei tabulati telefonici del R.O.N.I. Comando Provinciale Carabinieri di Como depositata il 26-10-2009).

Di lì a poco sono, quindi, seguiti l'omicidio, la distruzione del cadavere mediante appiccamento del fuoco e l'occultamento dello stesso nel retro

dell'abitazione (previo avvolgimento in un telo) e la stessa mattina del 14.5.2011 l'imputata, conclusa la sua operazione criminale, mentre si allontanava dall'abitazione di Cirimido, rivolgendosi alla vicina che il pomeriggio del giorno precedente aveva chiesto l'intervento del 118, nel timore che costei potesse avere sentito puzza di bruciato od avvistato il fumo, le diceva testualmente: *“mi raccomando, non chiamate i vigili se vedete il fumo perché sto bruciando della carta vecchia”* (vedi le sommarie informazioni rese da Rampoldi Maria Giovanna in data 30.7.2009).

Così ricostruito, a fronte di un puntiglioso approfondimento investigativo, il pieno coinvolgimento dell'imputata nell'omicidio della sorella (e nei reati satellite contestati ai capi B), C) e D), assai più semplice è stato ottenere la riprova del coinvolgimento dell'imputata negli ulteriori reati a lei contestati.

Invero che Albertani Stefania, l'11.9.2009, abbia indotto il padre in una condizione di incapacità di intendere e volere somministrandogli farmaci, trova pieno conforto nelle intercettazioni ambientali e nei successivi riscontri incrociati, nonché nel ricovero di Luigi Albertani presso il pronto Soccorso dell'Ospedale S. Anna: tutto il predetto materiale offre conto e ragione dei movimenti dell'imputata, dei suoi acquisti dei medicinali che ha

somministrato al padre, delle precarie condizioni di salute in cui il padre è stato ridotto a cagione della somministrazione di quei farmaci, condizioni talmente da gravi da richiedere un ricovero in ospedale (*sul punto basti riascoltare le intercettazioni ambientali delle conversazioni intercorse nell'abitacolo dell'autovettura in uso all'imputata tra Albertani Stefania ed il padre progressivo 768, 769,774, 780, 781, 782, 783, 790: tali intercettazioni restituiscono un quadro inequivoco; si valutino poi gli esiti delle analisi delle urine disposte sul paziente al momento del suo ingresso in ospedale che segnalano la presenza di "bromazen metabolica"*).

Allo stesso modo, è stato monitorato in diretta, e poi raccontato dalla viva voce di Albertani Luigi il tentativo fatto dall'imputata, la mattina del 7.10.2009 di incendiare l'autovettura a bordo della quale aveva fatto salire entrambi i genitori (Emerge dal verbale di s.i.t. in data 8 ottobre 2009 reso da ALBERTANI Luigi, ampiamente confermate dal contenuto delle intercettazioni ambientali a bordo dell'auto di sua proprietà, che sempre nella mattinata del 7 ottobre u.s. mentre l' indagata ed i genitori si trovavano presso il parcheggio di via A. Grandi (parcheggio vicino alla Ticoso) si accorgevano che era stato dato fuoco ad uno straccio che a sua volta era stato messo al posto del

tappo del serbatoio di benzina della loro autovettura. Nella stesura del verbale Luigi precisa che “l’unica persona che si era avvicinata nei pressi dell’automobile era stata Stefania, quando era appoggiata sul fianco, nei pressi del tappo della benzina”. E sottolinea di esserne sicuro. Si riporta di seguito la trascrizione dell’intercettazione ambientale n° 1218 che ha captato le conversazioni intercorse tra i genitori dell’imputata all’interno dell’abitacolo dell’auto in sosta presso il parcheggio pubblico “Ticosa” di Como via Grandi la mattina dl 7.10.2009, mentre la figlia, l’odierna imputata, cercava di inserire uno straccio intriso di benzina nel tubi di scappamento dell’auto: “...L:Ma ch odore si sente di bruciato ... A: si si sente tanto.... la macchina L: qui c'è tutto spento, come fa a essere la macchina.A:Luigi!!!!L: Crispio....A: a brusa la benzina chi.... chi ha messo dento lo straccio?L: che cosa stai combinando.E'? cosa hai messo dentro?S: io mi stavo facendo gli affari miei!L: ma Gesù Cristo, ma io non lo so!!! Io continuavo a sentire l'odore.A:incomprensibileL: dov'è il tappo?Alma:incomprensibileL: e dov'era?A: per terra.L: Lascia stare quella cosa che devo vedereA: è uno straccioL: e è uno straccio, è uno straccio, è uno straccio acceso, anche te!S: lo sai che mi stò preoccupando.L: ma smettila.A: c'è di buono che ho aperto la portiera L:

almeno se scoppiava saltavamo in aria e Dio! Almeno era finita, cià cià, racconta! racconta dai! Si si, cos'è "Si si", "Si si" cos'è? dai! A mettere dentro uno straccio così si incendia?S:incomprensibile.L: non sto dicendo che l'hai fatto te, può essere stato anche qualcuno che quando siamo andati in giù.... S: he!!!L: ma non può aver ritardato così tanto l'accensione (Traduzione non letterale)S: incomprensibile qualcuno a fare degli scherzi..... incomprensibile (voce lontana e bassa)L:ha, qua non c'è qua nessuno (incomprensibile) il pianto.S: a, adesso dopo questo, se permetti!L: ha, va la, va la!! fai meno pianti (incomprensibile)S:con le quattro frecce non c'è alcun problema.L: dai, dai, chiama invece quel numero lì digli dov'è, non andare in giù e andare fuori(inc.).....").

E lo stesso giorno, durante l'ascolto della conversazione 2040 i militari impegnati nella sala di ascolto del Tribunale verso le ore 12.52 avevano modo di percepire in diretta un rumore di passi, le grida lancinanti di dolore della signora Alma Verga che chiedeva disperatamente aiuto ed, immediatamente dopo, rantoli, conati di vomito ed un rumore di cassette che venivano aperti con veemenza: intervenuti immediatamente presso l'abitazione della famiglia Albertani, si avvedevano di quanto, poi, sarà relazionata con dovizia

di particolari nel verbale di arresto di cui si è fatto cenno in premessa.

L'esatta dinamica dell'accaduto è stata poi ricostruita attraverso la viva voce della povera mamma dell'imputata che è riuscita a raccontare tutto ai Carabinieri, quando ancora era ricoverata all'ospedale S.Anna di Como (*con riferimento alle condizioni cliniche della vittima si valuti la relazione di visita medico legale del Dott. Scola del 13.10.2009 che da atto di una ustione di secondo grado profonda a livello inguinale, coscia destra e mano destra, lesione iperemica cervicale di nnd...")..*

La capacità di intendere e volere dell'imputata Albertani Stefania.

Fermo quanto sopra in ordine al coinvolgimento dell'imputata nei fatti di reato oggi a lei addebitati, occorre in questa sede rimarcare che le emergenze processuali, rivisitate con l'ausilio dell'apporto tecnico-scientifico offerto dai consulenti psichiatrici delle parti, e dal perito d'ufficio, consentono di ritenere sufficientemente approfondito ogni aspetto relativo alla capacità di intendere e di volere dell'imputata e, conseguentemente di concludere, per quanto si dirà,

che Albertani Stefania ha agito senza avere il pieno controllo delle sue facoltà mentali.

Nel presente processo, infatti, sono molteplici gli indicatori che consentono di ritenere che Albertani Stefania al momento del suo agire criminale fosse in condizioni di parziale incapacità di intendere e volere.

Tanto risulta confermato in atti sia dalle emergenze processuali - rivisitate alla luce delle motivazioni dell'agire e della dinamica dell'accaduto, **visto che il comportamento criminale dell'imputata non è certo apparso sempre concentrato nell'esecuzione di azioni logiche ed adeguatamente finalizzate all'obiettivo avuto di mira** - che dalle emergenze psichiatriche di cui si dirà in dettaglio.

La questione della piena imputabilità di Albertani Stefania è stata inizialmente e, doverosamente, posta all'attenzione del giudice dai difensori della donna che, a distanza di circa tre mesi dalla commissione degli ultimi illeciti, hanno chiesto una prima relazione psichiatrica ad un consulente di parte.

Disposti due colloqui clinici nel gennaio del 2010, il predetto consulente della difesa aveva subito concluso che, quantomeno alla data dell'ultimo crimine commesso, l'ottobre del 2009, l'imputata aveva agito sotto l'effetto di una condizione patologica di tipo

psicotico (nessuna precisa diagnosi è stata offerta dal consulente) che l'aveva resa totalmente incapace di intendere e di volere (nulla ha chiarito, invece, il consulente con riferimento al periodo che va da maggio a settembre del 2009 in cui sono stati commessi gli altri crimini).

Queste prime emergenze psichiatriche hanno convinto il giudice delle indagini preliminari, su richiesta della stessa difesa dell'imputata, a disporre una perizia d'ufficio in sede di incidente probatorio, perizia conclusasi nel giugno del 2010, con esiti diametralmente opposti, perché ha sottolineato che i disturbi istrionici della personalità ed i disturbi dissociativi, pur presenti in Albertani Stefania, non possono avere in alcun modo intaccato lo stato di coscienza e del pensiero della detenuta che, quindi, all'epoca dei fatti doveva essere ritenuta persona pienamente capace di intendere e di volere.

Qualche mese dopo, nel settembre del 2010, i difensori dell'imputata hanno ottenuto l'autorizzazione a completare gli accertamenti psichiatrici già compendiati in atti dal CT di parte con ulteriori indagini, motivo per cui sono stati disposti nuovi e più approfonditi colloqui clinici, nuovi test psicodiagnostici, esami neuropsicologici, e, a ulteriore completamento, ulteriori

indagini ancora legate alle neuroscienze cognitive ed alla genetica comportamentale: all'esito di tali approfondimenti gli stessi consulenti della difesa hanno rivisto le conclusioni iniziali di parte ipotizzando una terza via ovvero la parziale incapacità di intendere e di volere di Albertani Stefania al momento della commissione dei fatti.

Da tali sintetiche ma significative premesse occorre partire per sottolineare **l'evidente problematicità del caso che qui ci riguarda, sintomatico della crescente difficoltà per la psichiatria odierna - trasformatasi ormai in una sorta di rassegnata presa d'atto- di distinguere con sicurezza e precisione tra sanità ed infermità mentale** (non è un caso che le classificazioni nosografiche in materia si stiano progressivamente espandendo), **di pervenire ad una precisa diagnosi delle patologie psichiatriche ed, a maggior ragione, di valutare la capacità di intendere e di volere dei portatori di disturbo mentale.**

Per questo, a fronte della progressiva espansione delle aree di discrezionalità e di incertezza del sapere psichiatrico, il giudice dovrà sottoporre ad un vaglio particolarmente rigoroso le emergenze psichiatriche, facendo un uso particolarmente avveduto e controllato delle categorie strettamente penalistiche, per poi

procedere ad una verifica finale della forza persuasiva delle conclusioni psichiatriche, anche e soprattutto in ragione della loro possibile armonizzazione con le emergenze processuali (Cassaz Sez Unite Penali 25.1.2005): **perché le conclusioni psichiatriche, costituiscono un parere tecnico che non fornisce verità ma solo conoscenza, comprensione dell'accaduto** e, spesso, tentativi di comprensione dell'accaduto e, nella vigenza dell'attuale quadro normativo, esercita una **funzione di supporto della decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali.**

Pertanto **operare un giudizio in tema di imputabilità** e, quindi, ricostruire se esisteva al momento del fatto una infermità mentale in grado di cagionare il comportamento deviante, **non significa pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica, ma semplicemente pervenire a quella scelta che presenta il più alto grado di compatibilità con quello che può essere accaduto e con la realtà fattuale così come rivelata anche dalle emergenze processuali, oltre che da quelle psichiatriche.**

Resta il fatto che della perizia psichiatrica il giudice non può fare a meno visto e considerato che l'imputabilità di

un soggetto può essere esclusa o grandemente scemata a cagione di una infermità mentale che non può non essere diagnosticata da uno specialista psichiatrico: **pertanto, quando, come nel caso di specie, le conclusioni specialistiche sullo stato mentale dell'imputato sono insanabilmente divergenti, non resta al giudice, ed è quello che si cercherà di fare nel prosieguo, che esplicitare i criteri in base ai quali è stata operata la scelta per una delle opposte tesi scientifiche, dandone congrua motivazione e dimostrando di non avere aderito ad una tesi piuttosto che all'altra in modo acritico e passivo.**

Di più non è dato pretendere non potendosi certo ipotizzare che il giudice possa avere una scienza superiore a quella del perito (Cassaz Sez 22.12.1993 CED 196075).

Ciò posto, **nel processo che qui ci riguarda, tenuto conto delle premesse di cui sopra e della parziale inconciliabilità delle risultanze delle tre conclusioni psichiatriche acquisite in atti, non resta che spiegare perché si è ritenuto di dare prevalenza alle risultanze della seconda consulenza tecnica della difesa che ha concluso che l'imputata all'epoca dei crimini commessi aveva parzialmente, ma non**

completamente, perduto il senso di proprietà dei propri atti di coscienza e delle proprie azioni.

Ad avviso del giudicante, è proprio questa la soluzione tecnico-scientifica che convince di più.

Non appare del tutto rassicurante, infatti, il metodo di lavoro seguito dal primo CT della difesa che, nella sostanza, sulla sola base di due colloqui clinici, e dopo avere rilevato che al momento di quei colloqui, siamo nel gennaio 2010 a circa tre mesi dall'ultimo episodio criminoso, Albertani Stefania era esente da patologie (*il consulente parla di assenza di “ elementi di rilievo psicopatologico”, e di “ una integrità delle condizioni psichiche” e della “ presa di coscienza della realtà”*), ha concluso in termini categorici e certi per una diagnosi retroattiva in base alla quale Albertani Stefania sarebbe stata preda di una generica “condizione patologica di tipo psicotico” solo al momento della commissione del tentato omicidio della madre dell'ottobre del 2009 (nulla riferire, peraltro, il consulente, sulle condizioni mentali dell'imputata all'epoca dei precedenti reati, di cui pure oggi si discute, commessi tra il maggio ed il settembre del 2009).

Colpisce l'estrema sintesi del lavoro svolto e la mancanza di un percorso logico argomentativo che dia conto e ragione di una diagnosi retroattiva tanto

precisa, e non rassicura il fatto che il consulente non abbia ritenuto di farsi coadiuvare da uno specialista per la somministrazione alla paziente, e la conseguente valutazione, dei tradizionali test psicodiagnostici.

Inoltre non si dà atto nella consulenza di quanto osservato nella paziente (l'aspetto, le sue modalità espressive e comportamentali, la congruenza emotiva, la relazione instaurata con il terapeuta e così via), né si procede ad un analitico esame obiettivo clinico (attraverso la valutazione, ad esempio, dell'eloquio, della mimica, delle funzioni cognitive, dell'ideazione, della capacità critica, dell'intelligenza, dell'emotività, dell'affettività e così via), il che, per ovvie ragioni inficia il valore della diagnosi finale ed, in ogni caso, non consente al giudice una valutazione critica e ragionata dell'operato del consulente.

Anche la raccolta dell'anamnesi e la ricostruzione degli eventi che hanno segnato la vita della paziente risulta essere stata fatta in modo semplicistico, unicamente sulla base del racconto di Albertani Stefania, mentre la valutazione delle emergenze processuali e la raccolta di evidenze ulteriori avrebbe consentito al consulente di avvedersi del fatto che l'imputata spesso e volentieri ha offerto una visione completamente distorta della realtà rappresentandola a suo uso e consumo.

Lo stesso consulente dimostra di attribuire, ad esempio, un rilievo determinante al racconto che la paziente gli ha offerto di un preciso evento del passato, il fallimento della società di famiglia avvenuto nel 2006, che, a suo dire l'aveva condotta in un perdurante stato di depressione e frustrazione: quell'evento viene messo dal consulente in rapporto eziologico diretto con la condizione psicotica in cui, a suo dire, si sarebbe trovata l'imputata nell'ottobre del 2009 quando tentò di uccidere la madre, dando per scontato che l'imputata fu costretta a subire le gravi conseguenze del fallimento della società edile di famiglia, la 2AS Costruzioni s.r.l., mentre le carte processuali dimostrano inequivocabilmente che quel dissesto finanziario è stato da lei voluto e perseguito a fini di profitto personale.

Con la conseguenza logica che **una consulenza che si sviluppa dando per veri dati anamnestici che poi si rivelano falsi (perché contraddetti apertamente dalle emergenze processuali) deve ritenersi viziata nel merito.**

E' chiaro, infatti, che i dati anamnestici debbono essere verificati al meglio e che a tale scopo la valutazione compiuta dell'intero compendio probatorio (che pure viene messo a disposizione del consulente che è chiamato ad una lettura e ad una

valutazione di tutti gli atti processuali) può offrire valido supporto alla diagnosi finale, così come potrebbe palesarsi utile acquisire ulteriori informazioni, se non presenti agli atti, relative al contesto familiare ed ambientale in cui la perizianda è vissuta.

Tanto vale in generale, tanto vale a maggior ragione nel caso di specie in cui i crimini commessi sono con tutta evidenza legati a complesse ed intricate dinamiche intra familiari: non può non essere ritenuto di rilievo determinante la circostanza che l'imputata ha ucciso la sorella e tentato di uccidere entrambi i genitori dimostrando con ciò nei fatti che la sua furia aggressiva e i suoi agiti violenti sono stati tutti indirizzati e contenuti all'interno del nucleo familistico.

Ed inoltre, **la valutazione compiuta degli atti processuali avrebbe senza dubbio potuto offrire ulteriori spunti di rilievo per il consulente che, invece, omettendo ogni considerazione e valutazione del complesso materiale acquisito nel processo, si è inevitabilmente assestato su un livello di approfondimento di minor pregio e comunque non sufficientemente rassicurante per il giudice** (si intende qui fare riferimento, ad esempio, agli scritti acquisiti agli atti e riferibili indiscutibilmente

all'imputata, ivi compresa la denuncia da lei presentata e relativa alla scomparsa della sorella, che offrono anch'essi uno spaccato della personalità della perizianda che è stato, invece, del tutto sottaciuto).

In conclusione per i motivi appena esposti, non rassicurano le conclusioni del primo consulente psichiatrico della difesa dell'imputata: **il metodo di indagine è carente perchè basato solo su due colloqui clinici, senza l'ausilio di test psicodiagnostici, manca un percorso logico argomentativo, manca l'osservazione della paziente e la diagnosi di una precisa patologia, non è stata fatta una validazione dei dati anamnestici attraverso il confronto incrociato con le emergenze processuali che non sono state prese in considerazione anche quando di indubbio rilievo ai fini diagnostici, manca l'acquisizione da parte del consulente di ulteriori dati che sarebbero stati di sicuro ausilio, ed, infine, le conclusioni esposte dal consulente sono parziali perché riferite solo ai fatti commessi ad ottobre del 2009 e non agli altri episodi criminosi di cui Albertani Stefania si è macchiata** (né valga a costituire il dovuto completamento delle indagini psichiatriche la semplicistica asserzione fornita in udienza dal

consulente secondo cui la condizione di depersonalizzazione e di derealizzazione sicuramente presente nell'imputata al momento del tentato omicidio della madre dell'ottobre del 2009, poiché eziologicamente legata ad un evento depressivo seguito al fallimento della società di famiglia del 2006, sarebbe retrodatabile anche al maggio del 2009 :”.... *La condizione psicotica a cui è pervenuta nel 2006, poi io non so se l'andamento è stato lineare o no, se fosse stato lineare sicuramente l'alterazione è totale presumibilmente dopo due anni e mezzo...*”- pag. 90 del verbale di udienza del 13.5.2011).

Di contro, il percorso logico argomentativo seguito dai consulenti della difesa in seconda battuta, grazie ad un ulteriore incarico conferito a nuovi esperti ancora, si rivela condivisibile e la completezza degli accertamenti disposti ha consentito un approfondito esame della perizianda condotto attraverso i **tradizionali colloqui clinici, la raccolta dell'anamnesi, la testistica neuropsicologica, nonché, a completamento, gli accertamenti tecnici sulla struttura e la funzionalità cerebrale dell'indagata e sul suo patrimonio genetico.**

Particolare pregio deve essere riconosciuto al lavoro svolto perchè la completezza degli accertamenti, la

valutazione rigorosa del materiale probatorio, la raccolta e la verifica dei dati di anamnesi, sicuramente non paragonabile per accuratezza e livello di approfondimento al lavoro svolto dal primo consulente della difesa, ma neppure da quello svolto dal perito d'ufficio, sono tutti elementi che comprovano la serietà e la professionalità del lavoro svolto (le informazioni sulla perizianda sono state ricostruite attraverso controllo incrociato delle informazioni fornite dall'imputata, con quanto riferito dai suoi familiari e con quanto rilevabile dagli atti processuali: a pag. 17 della consulenza si legge:”.... *Le informazioni anamnestiche.... sono state ricostruite sulla base di evidenze indipendenti dal racconto della Albertani, in quanto la stessa tende a travisare ed a presentare in maniera distorta ogni tipo di informazione, anche quelle apparentemente innocue dal punto di vista processuale....*”): grazie ad esso è stato possibile acquisire agli atti ulteriori spunti ancora in vista della decisione ultima relativa alla capacità di intendere e di volere dell'imputata, e **l'esposizione puntuale del percorso logico argomentativo seguito dai consulenti tecnici ha evitato che il giudice fosse relegato al ruolo di mero certificatore delle risultanze psichiatriche.**

In secondo luogo l'indagine svolta dai consulenti della difesa si è composta di procedure valutative complesse e, a conforto, anche di procedure maggiormente fondate sull'obiettività e sull'evidenza dei dati perché corroborate dalle risultanze di "imaging cerebrale" e di "genetica molecolare" e, per ciò stesso, in grado di ridurre la variabilità diagnostica e di offrire risposte meno discrezionali rispetto a quelle ottenibili col solo metodo di indagine tradizionale clinico: tutte procedure ed indagini che hanno costituito nel presente procedimento un utile completamento degli accertamenti psichiatrici disposti anche dal perito d'ufficio sulla base di colloqui clinici tradizionali e dei test nonché a quelli disposti presso l'ospedale S. Anna nell'agosto del 2009 quando l'imputata fu ricoverata per un tentato suicidio (*a quell'epoca la Dott.ssa Veneziani concludeva, all'esito del test di Roschash, che non emergeva una psicopatologia conclamata ma l'esame della realtà appariva significativamente compromesso; riferiva di un sovraccarico di stress, di ansia, di pericolosi gesti impulsivi e di incapacità relazionale, e, più in generale di un quadro similpsicotico pur sottolineando la necessità di procedere ad una più attentamente valutazione di tutta la cornice mnestica*).

Convince, sul punto, quanto rilevato in premessa dai consulenti quando affermano che l'approccio psichiatrico convenzionale, basato essenzialmente sulla valutazione delle manifestazioni della malattia mentale, ben può trovare utile completamento nelle neuroscienze che oggi, tra le altre cose, consentono di studiare il cervello, ed in particolare quelle aree del cervello che, secondo le acquisizioni tecnico-scientifiche internazionali condivise, sono poste a presidio di alcune funzioni specifiche.

Non si tratta, dunque, di introdurre una rivoluzione "copernicana" in tema di accertamento, valutazione e diagnosi delle patologie mentali, né tantomeno di introdurre criteri deterministici da cui inferire automaticamente che ad una certa alterazione morfologica del cervello conseguono certi comportamenti e non altri, bensì di far tesoro delle condivise acquisizioni in tema di morfologia cerebrale e di assetto genetico, alla ricerca di possibili correlazioni tra le anomalie di certe aree sensibili del cervello ed il rischio, ad esempio, di sviluppare comportamenti aggressivi o di discontrollo dell'impulsività, oppure tra la presenza di determinati alleli di geni ed il rischio di maggiore vulnerabilità allo sviluppo di comportamenti socialmente inaccettabili perché più esposti all'effetto di

fattori ambientali stresso geni (significativo sul punto questo scambio di battute intercorse tra il difensore dell'imputata ed il CT a pag. 16 della trascrizione dell'udienza del 13.5.2011: "... *Avv.: e quindi lei dice che ci sono degli studi che fanno co-variare questo tipo di danno o di caratteristica cerebrale con il comportamento aggressivo impulsivo, è così? CT : esattamente. Avv: e quindi lei dice che c'è una correlazione tra questo e questo, non parlate di causazione diretta? CT: no, in scienza non si può parlare di causazione diretta perchè, come ho spiegato prima, sono come dire correlati, infatti parliamo di correlazione, vanno di pari passo, sono fenomeni associati perché la scienza è per sua natura probabilistica, questo lo vorrei precisare. Avv: le faccio una domanda contro fattuale ma che mi viene spontanea, è possibile che ci sia qualcuno che abbia questa condizione e però non sia aggressivo, non compia atti violenti? CT: Certo Avv: non tenti di uccidere i suoi familiari o cose del genere? CT: certamente avvocato, come dire che è possibile che ci sia qualcuno che ha il colesterolo tre volte la norma, la pressione alta ed al quale non viene un infarto, non viene un ictus, assolutamente? Avv: questo non vuol dire? CT: questo non vuol dire che il colesterolo altro o la pressione elevata non siano fattori di rischio cardiovascolari, tutta la*

medicina è basata su questo ragionamento probabilistico....”).

Le informazioni scientifiche in tal modo ottenute consentono, dunque, di giungere ad un quadro più preciso dell'eventuale infermità di mente dell'imputato ma non consentono certo di giustificare deterministicamente la causazione di un reato (Michael Gazzaniga, neuro scienziato cognitivo e studioso di neuroetica ha, sul punto sottolineato che:”.. *le neuroscienze metteranno a nostra disposizione nuovi modi per capire il comportamento. Quello però di cui dovremo renderci conto è che persino se la causa di un atto- penale o di altro tipo- è spiegabile con il funzionamento del cervello, ciò non significa che l'autore dell'atto vada assolto:...il cervello è un congegno automatico, governato da regole e determinato: invece le persone sono agenti personalmente responsabili, liberi di prendere le loro personali decisioni...*”).

Se è vero, dunque, che la valutazione comportamentale e clinica di un soggetto malato di mente non può essere certo sostituita dalla valutazione del suo cervello tramite le tecniche di neuro imaging cerebrale, o dagli studi di genetica molecolare, non può, però, essere disconosciuto, che le tecniche neuroscientifiche,

garantiscono oggi nuove metodologie di approfondimento e di supporto che:”...rappresentano... un utile completamento alla tradizionale diagnosi psichiatrica permettendo sia di aumentare il tasso di oggettività della valutazione psichiatrico-forense, sia di introdurre una descrizione più completa della sintomatologia e dei suoi correlati neuronali e genetici...” (vedi a pag. 16 dell’elaborato dei consulenti).

Per questo è consentito al giudice ricorrere anche all’ausilio di queste nuove tecniche che, grazie al progresso scientifico, offrono spunti ulteriori verso la conferma o la falsificazione di ciò che deve costituire oggetto di prova nel processo penale.

Ai sensi dell’art. 187 c.p.p., sono oggetto di prova anche i fatti relativi alla imputabilità del soggetto ed ai fini delle sue valutazioni decisorie il giudice, tanto prevede l’art. 189 c.p.p., **introdotto proprio per assicurare l’opportuna flessibilità del sistema processuale in tema di prova scientifica**, può servirsi anche di prove non disciplinate dalla legge quando esse siano rilevanti, non superflue e concretamente idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti .

Per questo è limitante e riduttivo che il giudice si assesti in modo acritico sull’opinione consolidata della comunità scientifica di riferimento escludendo

a priori l'ammissibilità di nuovi metodi di indagine anche quando si tratta di metodi che, per effetto del progresso scientifico, hanno ottenuto un unanime riconoscimento internazionale: data per scontata la rilevanza, la non superfluità e la idoneità della nuova prova richiesta ad assicurare l'accertamento dei fatti, la valutazione decisoria che il giudice è chiamato ad operare non potrà che essere facilitata dalla raccolta di evidenze ancora più complete.

Al giudice del processo penale, infatti, viene richiesto di procedere a ritroso per asserire l'esistenza di un fatto già accaduto in termini di verosimiglianza e plausibilità, di operare, cioè, un giudizio di tipo probabilistico circa la credibilità razionale di una certa ipotesi, per cui il rigore probabilistico di tale giudizio, nel momento finale di sintesi e di coordinamento logico di tutti gli elementi acquisiti, non potrà non essere direttamente proporzionale alla quantità e qualità delle informazioni o delle evidenze disponibili.

Ben vengano, dunque, nel presente processo, a fronte della estrema difficoltà e problematicità del caso che qui ci occupa, le indagini neuroscientifiche disposte con estremo rigore dai consulenti tecnici della difesa a completamente

delle indagini psichiatriche e neuropsicologiche tradizionali.

Tanto più che oggi sono note le modifiche verso cui è orientata la comunità scientifica internazionale in tema di revisione delle categorie fondamentali delle diagnosi psichiatriche del DSM IV -Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-, il più diffuso e influente testo di psichiatria nel mondo occidentale, modifiche che vanno verso un pluralismo epistemologico che non potrà non tener conto anche degli avanzamenti delle neuroscienze.

Ciò posto non resta che ripercorrere in sintesi il lavoro di approfondimento di indagine svolto dai consulenti tecnici della difesa, ad ausilio del giudice chiamato ad operare una valutazione della capacità di intendere e volere dell'imputata Albertani Stefania al momento della commissione dei crimini pacificamente da lei commessi: un lavoro di cui si condividono impostazione, rigore, sviluppo argomentativo.

Il lavoro dei consulenti si risolve in un apporto tecnico sufficientemente completo che, pur senza disconoscere pregio ad una parte del lavoro di indagine del perito d'ufficio, approfondisce alcuni aspetti rimasti poco sondati (quali la patologica tendenza dell'imputata alla menzogna, le sue difficoltà mnemoniche, gli evidenti

segnali di discontrollo degli impulsi emersi dalle rilevazioni anamnestiche, quali lo shopping compulsivo ed i disturbi alimentari), e trova, in ultimo, completamento attraverso gli accertamenti di imaging cerebrale e quelli di genetica molecolare.

Il lavoro dei consulenti è iniziato con una serie di ingressi in carcere per i colloqui con la detenuta, esattamente 9, condotti tra il 14 ottobre del 2010 ed il 2 febbraio del 2011, dopo di che i dati anamnestici ottenuti dalla viva voce di Stefania Albertani, unitamente a quelli ottenuti dai suoi familiari, sono stati confrontati con le evidenze processuali, e quanto osservato nel corso di quei colloqui è stato sottoposto a valutazione.

Il 19.10.2010 la detenuta è stata sottoposta ad una valutazione neuropsicologica, ovvero una valutazione clinica effettuata a scopo diagnostico per l'individuazione e l'accertamento della gravità di deficit cognitivi e comportamentali solitamente associati a disfunzioni della struttura cerebrale: è seguita la raccolta delle informazioni soggettive, fornite sia dal paziente che dai familiari, e delle informazioni oggettive, ottenute da una osservazione comportamentale sistematica e dalla somministrazione guidata di una batteria specialistica di test neuropsicologici, validati e

standardizzati in lingua italiana e ampiamente utilizzati sia nel setting clinico che in quello forense, per accertare lo stato mentale generale e l'efficienza delle singole funzioni mentali superiori (attenzione, memoria, percezione, linguaggio, prassie, funzioni esecutive).

All'esito della testistica le funzioni intellettive generali di Albertani Stefania sono risultate essere nella norma (vedi pag. 32 della consulenza) e così le singole funzioni mentali, fatta eccezione per **la funzione della memoria autobiografica che ha mostrato degli evidenti deficit, della capacità di controllo dell'azione impulsiva, risultata anch'essa deficitaria, della capacità di valutare l'appropriatezza di comportamenti all'interno di situazioni sociali e di effettuare scelte basate sulla probabilità che siano vantaggiose.**

I test di personalità a cui la paziente è stata, inoltre sottoposta (il MCMI III- che fornisce indicazioni sullo stile di personalità e su eventuali aspetti disadattivi e patologici e sulla presenza di sindromi cliniche gravi; il MMPI-2- questionario di personalità utilizzato soprattutto per valutare la tendenza alla simulazione dei disturbi psichici-; il PPI-R- che valuta il grado in cui una persona presenta caratteristiche della personalità tipiche della psicopatia) hanno restituito il quadro di

una persona con **aspetti dipendenti e schizoidi rappresentativi di una marcata introversione ed alienazione sociale e difficoltà relazionale, con aspetti borderline di oscillazione nei bisogni e nelle risposte ed una sintomatologia ansioso depressiva, una tendenza ad esternalizzare le colpe, con una lieve propensione a manipolare gli altri per obiettivi personali, con alti livelli di impulsività e scarsa capacità di controllare gli stimoli ansiogeni.**

I tratti di una sintomatologia di tipo ossessivo compulsiva sono stati, poi, focalizzati a seguito dell'acquisizione e della valutazione di dati anamnestici legati allo shopping compulsivo (è stato confermato dai genitori, dalla stessa imputata, dagli esiti della perquisizione del 14.7.2009) ed ai disturbi della condotta alimentare (ricostruiti anch'essi dalle dichiarazioni dell'indagata e dai familiari e confermati dalle condizioni fisiche passate di Albertani Stefania quando era arrivata a pesare oltre 100 chili), ed è stata, infine posta particolare attenzione su alcuni aspetti della psicopatologia della paziente legati alla sua tendenza patologica a mentire ed alla amnesia dissociativa, ritenuta una spia importante dei disturbi dissociativi di identità.

Sotto il primo profilo basti rilevare che sia i dati anamnestici che le evidenze processuali, nel caso che qui ci riguarda, hanno dato conto e ragione della sequela di menzogne che hanno costellato la vita di Albertani Stefania e, quindi, di una sua generale tendenza a costruire fantasie da sostituire alla realtà, tendenza che è stata sottoposta a rigorosa valutazione diagnostica dai consulenti tecnici della difesa e, di contro, sostanzialmente sottovalutata dal perito d'ufficio.

Sotto il secondo profilo, quello della diagnosi della amnesia dissociativa, giovi sottolineare che la conclusione dei consulenti appare più convincente di quella prospettata dal perito d'ufficio, il quale ha aprioristicamente rilevato che le difficoltà mnestiche dell'imputata non potevano essere riferite a patologie precise ma dovevano essere considerate il frutto di un calcolo preciso e cosciente: ed invero appare convincente il percorso logico argomentativo dei consulenti tecnici che propendono per una amnesia dissociativa sulla base:

- degli esiti della tecnica IAT e TARA, entrambe non intenzionalmente manipolabili dal soggetto esaminato – a meno che non sia stato addestrato-ed in grado di identificare con la massima precisione

possibile-intorno al 92%- la sua memoria autobiografica;

- degli esiti del DES (una scala di autovalutazione che misura il livello ed il tipo di esperienza dissociativa presente nel soggetto esaminato), ed, infine,
- della circostanza che la disorganizzazione dell'orizzonte mnestico in Albertani Stefania è pacificamente riferita anche ad eventi che nulla avevano a che vedere con il processo penale o, comunque, con eventi stressogeni.

Tutti i rilevati aspetti diagnostici hanno, quindi, condotto i consulenti, secondo un percorso logico che appare condivisibile, ad una diagnosi finale di “pseudologia fantastica in persona affetta da disturbo dissociativo di identità”, una patologia composita in cui prende piede sia un **quadro psichiatrico caratterizzato dalla menzogna patologica**, a spiegazione del fatto che l'imputata mente spesso, anche inutilmente e crede nella verità delle sue fantasie (i consulenti rilevano che l'anamnesi della paziente dimostra che ella tende ad inventare bugie per destare ammirazione o comunque interesse negli altri), **sia una sindrome dissociativa** che spiega come l'imputata a fronte di eventi stressanti agisca in modo automatico secondo modalità disadattive, aggressive- personalità

alter- per poi tornare a regime normale-personalità ospite: con la particolarità che l'elemento che fa trasformare la personalità dall'una all'altra, è il rischio che possa essere lesa l'immagine di sé e che l'imputata non conserva il ricordo delle azioni realizzate nel corso di queste fasi dissociative.

Lo stesso perito d'ufficio (in ciò coadiuvato dagli esiti del test di Roschashch che aveva concluso per un quadro psicodiagnostico compatibile con la possibile emergenza di fenomeni dissociativi di tipo isterico) aveva sottolineato che in Albertani Stefania sono presenti alcuni aspetti del disturbo dissociativo, ma non aveva ritenuto che ciò fosse emblematico di una franca patologia dissociativa, o comunque di una importante patologia in grado di escludere una partecipazione cosciente dell'imputata alle vicende da lei vissute.

Il diverso orientamento espresso dai consulenti tecnici sul punto, però, appare più condivisibile perché, oltre ad essere meglio argomentato e suffragato da ulteriori test psicodiagnostici, è anche il frutto di precisi e più puntuali approfondimenti in ordine all'amnesia dissociativa, che è un sintomo specifico proprio della disturbo dissociativo di identità in esito diagnosticato.

A questo punto del percorso non resta che sottolineare che le conclusioni a cui sono giunti i consulenti tecnici

della difesa sono il frutto dell'analisi e della valutazione di tutti i sintomi del quadro clinico ma altresì, della ricostruzione del correlato anatomo funzionale della sfera psichica della paziente attraverso le indagini di imaging cerebrale e di genetica molecolare.

Gli esiti di tali accertamenti sono apparsi significativi perché hanno consentito di acquisire elementi ulteriori a conforto della diagnosi operata sulla base dei colloqui clinici, dell'anamnesi raccolta, della testistica neuropsicologica, ed entrambi, senza avere alcun valore deterministico, hanno consentito di accertare delle anomalie che si traducono in un significativo aumento del rischio di sviluppare certi tipi di comportamenti .

E' stato, infatti, disposto un esame della struttura cerebrale ad alta risoluzione (con tecnica Voxel-Based Morphometry) al fine di analizzare la morfologia della corteccia cerebrale del cervello di Albertani Stefania, ed in particolare è stata analizzata la morfologia dei lobi frontali deputati, tra le altre cose, al controllo del comportamento e all'inibizione degli impulsi, al giudizio critico, al senso morale, alla discriminazione tra bene e male.

Le misurazioni morfologiche in tal modo ottenute, visto e considerato che non esistono valori di riferimento assoluti, sono state confrontate con quelle relative ad

un gruppo di controllo di persone “sane” equiparabili per età e sesso ritenuto statisticamente significativo, ed è emerso che la perizianda presenta delle differenze nella morfologia e nel volume delle strutture cerebrali prese in esame: in particolare sono emerse “... alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello, in particolare nel cingolo anteriore...”, un’area del cervello che ha la funzione di inibire il comportamento automatico e sostituirlo con un altro comportamento e che è coinvolto anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive.

In aggiunta alle indagini morfologico-cerebrali, sono stati, infine disposti accertamenti genetici per verificare se la perizianda presentasse gli alleli che, secondo la letteratura scientifica internazionale, sono significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento: all’esito di tali analisi è emerso che Albertani Stefania possiede tre alleli sfavorevoli, ovvero alleli che conferiscono un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo.

Così ricomposto il quadro di sintesi delle emergenze psichiatriche, non resta che rilevare come solo le

conclusioni tecnico scientifiche dei consulenti della difesa a cui si è fatto ampio riferimento, oltre ad apparire il frutto di accertamenti più rigorosi e completi, rivelino piena aderenza alle emergenze processuali si da consentire anch'esse di concludere che Albertani Stefania ha commesso i reati di cui oggi si discute senza conservare la piena capacità di controllo dei suoi atti, ovvero senza conservare la piena capacità di indirizzarli, di percepirne il disvalore e di autodeterminarsi liberamente.

Una volta ottenuto l'ausilio della scienza psichiatrica che individua i requisiti bio-psicologici di una eventuale anomalia mentale, resta al giudice il compito di valutare la rilevanza giuridica dei dati forniti dalla scienza ai fini della rimproverabilità dei fatti commessi al suo autore, sulla base del complesso delle risultanze processuali e della valutazione logica e coordinata di tutte le emergenze.

Più nello specifico milita a favore delle predette conclusioni, la considerazione dei tempi e dei modi in cui è maturata l'azione criminosa, delle sue modalità attuative, del comportamento mantenuto dall'imputata dopo la commissione dei vari crimini, della reazione avuta a fronte del suo arresto in flagranza in occasione

del tentato omicidio della madre, dell'atteggiamento mantenuto durante la permanenza in carcere ed anche nel prosieguo della sua vicenda giudiziaria.

Si è già detto di quanto sospetto ed incongruo fosse il contenuto della denuncia presentata dalla stessa imputata nel luglio del 2009, denuncia che ha dato avvio alle indagini a suo carico perché prima facie farraginosa ed incoerente: sin da subito, dunque, un primo indice di sospetto sulle capacità dell'imputata di operare valutazioni coerenti e di mettere in atto comportamenti congruenti rispetto allo scopo perseguito (al contenuto di tale denuncia non resta che riportarsi per meglio comprendere la sua incoerenza e illogicità interna).

Anche le dinamiche dei singoli crimini commessi così come ricostruite all'esito delle indagini rivelano spesso comportamenti altamente disorganizzati: uccide la sorella e lascia il corpo carbonizzato sul luogo del delitto senza preoccuparsi minimamente di far sparire il cadavere e le tracce dell'omicidio commesso (lascia in casa una ciotola con i resti delle benzodiazepina somministrate alla sorella, conserva a casa i blister vuoti delle medicine somministrate per drogarla; dopo avere bruciato il corpo della sorella mette in allarme la vicina dicendole di non chiamare i vigili del fuoco

perché sta solo bruciando delle carte; conserva tutti i documenti di identità sottratti alla sorella- che vengono poi puntualmente rinvenuti nella sua autovettura- ed un mese dopo l'omicidio utilizza una tessera postamat di Mariarosa per ricaricare il cellulare che ha in uso e che è intestato a lei- circostanza anche questa puntualmente verificata a poche ore dall'inizio delle indagini a suo carico), tenta di uccidere la madre mentre è l'unica persona presente in casa pur sapendo che il padre è nelle immediate vicinanze, e così via.

Pure le menzogne ripetute con continuità e quasi sempre per costruire una immagine di sé più gratificante, oppure per destare compassione nei momenti di difficoltà (ha inventato una laurea in architettura, ha inventato fidanzati, ha inventato aborti), sono inspiegabili, spesso altamente inverosimili e talvolta immediatamente smascherabili (in più occasioni, per levarsi da impacci vari ha dichiarato ai suoi interlocutori che il padre era morto), e rivelano anch'esse una difficoltà di adattamento alla realtà ed una incapacità di adeguare e finalizzare i propri comportamenti agli scopi perseguiti, oltre che una tendenza a rifugiarsi in una realtà fittizia per lei evidentemente più sopportabile.

E così la tendenza ad impersonare altre vite (le investigazioni hanno messo alla luce tutti gli artifici e raggiri utilizzata dall'imputata quando ha simulato di essere l'Avv. Livio ed anche l'Avv. Frigerio) è un sintomo che non può essere sottaciuto e che ben si armonizza con quanto relazionato dagli esperti psichiatri e neuropsicologi nel presente processo.

Anche le lettere dal contenuto apparentemente autoaccusatorio che l'imputata ha confezionato personalmente ed ha distribuito sia ai familiari che agli inquirenti attribuendole alla sorella, appaiono segnali significativi e compatibili con i disturbi rilevati dagli esperti: in esse l'imputata finge di essere la sorella ma recita se stessa, ed, in pratica, racconta tempi e modi di buona parte delle sue attività delittuose (anche in questo caso non resta che rimandare al contenuto di tali missive che già ad una prima lettura costituiscono una evidente avvisaglia a che per i non addetti ai lavori). E così le difficoltà mnestiche dimostrate dall'indagata non sembrano avere nulla di costruito o preordinato come dimostra non solo l'indagine svolta sul punto dai consulenti tecnici a cui si è già fatto riferimento, ed, altresì, la valutazione logica dei comportamenti messi in atto dall'imputata: l'imputata, a ben vedere, non esclude di avere commesso i crimini di cui viene

accusata ma riferisce di non ricordare di averli commessi, che è cosa ben diversa.

Anche nell'immediatezza del suo arresto e durante i primi giorni di carcerazione l'imputata ha ammesso di avere cercato di uccidere la madre ma ha ribadito, in contesti del tutto insospettabili e senza alcuna finalità processual-difensiva, di non avere un ricordo dettagliato della dinamica dell'accaduto (vedi sul punto il diario clinico della casa circondariale dal quale risultano le dichiarazioni rese dalla detenuta allo psichiatra nel corso di due colloqui avvenuti nell'ottobre del 2010); e tutto ciò, in armonia con quanto rilevato dai consulenti tecnici, fa legittimamente ritenere che quando ella dice di non ricordare dice la verità.

Il quadro di sintesi sin qui descritto, per come emerge dagli atti di indagine, ricompone, in conclusione, il disegno di un'azione criminosa che, nel suo complesso, non sempre ha trovato una coerente e logica spiegazione e che spesso si è composta di gesti incongrui e incoerenti, talvolta addirittura controproducenti: e tutto questo consente di concludere, in armonia con quanto rilevato dai consulenti tecnici della difesa, che l'imputata nel periodo in cui ha commesso i crimini, fosse affetta da problemi psichiatrici, e che questi problemi psichiatrici,

abbiano, almeno in parte, avuto diretta efficienza causale sui crimini commessi, facendo scemare la capacità critica sui gesti compiuti e inibendo in parte il controllo sul proprio comportamento.

Sia le emergenze psichiatriche, completate dalle risultanze dell'imaging cerebrale e di genetica molecolare, che quelle processuali consentono di rilevare gravi segni di disfunzionalità psichica, eterogenei ma convergenti nell'indicare un nesso causale tra i disturbi dell'imputata ed i suoi comportamenti illeciti: Albertani Stefania, insomma, pur avendo mantenuto una discreta padronanza di sé, non ha dimostrato, di essere perfettamente nelle condizioni di elaborare un pensiero ordinato e di utilizzare efficacemente i processi di conoscenza ed i principi di realtà, né di essere nelle condizioni di determinarsi nelle azioni in modo socialmente adeguato ed accettato, né di avere mantenuto intatta la capacità a determinarsi in modo autonomo e di selezionare le spinte ad agire o a non-agire nel rispetto dei valori della sua cultura di appartenenza e delle esigenze di razionalità e logicità tra mezzi e fini.

Per questo, nei termini in cui si dirà, **la sanzione definitiva che si ritiene congruo applicare per i crimini commessi, dovrà essere diminuita per avere**

l'imputata agito con vizio parziale della capacità di intendere e di volere.

Così concluso in tema di imputabilità non resta che ribadire in questa sede che **l'imputata Albertani Stefania deve essere considerata persona socialmente pericolosa** ovvero persona a rischio di reiterazione di condotte criminose violente.

Le valutazioni espresse dai consulenti tecnici della difesa sul punto non possono che essere riconfermate in questa sede alla luce delle risultanze istruttorie oltre che degli accertamenti clinici disposti.

Per giurisprudenza costante la pericolosità sociale va intesa come modo d'essere del soggetto da cui dedurre la probabilità che egli commetta nuovi reati e deve essere desunta oltre che dalle condizioni psichiatriche del soggetto anche dalla gravità del reato commesso, dai motivi che hanno indotto a delinquere e dalla personalità del reo stante l'espresso richiamo che l'art. 203 c.p. opera all'art. 133 c.p.

Le emergenze di natura medico psichiatrica evidenziano già di per sé il rischio di reiterazione dei reati dello stesso tipo di quello per cui oggi si è proceduto poiché l'imputata (così hanno concluso i consulenti pur sottolineando che, a loro parere, si tratta di una pericolosità rivolta essenzialmente nei confronti degli

appartenenti al nucleo familiare perché non v'è ragione di pensare che "... vi sia una pericolosità che vada oltre la famiglia... non è una pericolosità sociale allargata....").

Le emergenze di natura processuale non fanno che confermare tale giudizio prognostico se solo si valuta la gravità dei fatti commessi, l'intensità del dolo arrivato sino alla premeditazione, la reiterazione delle condotte criminose protrattesi per molti mesi.

A fronte di tali emergenze appare, quindi, conseguente la necessità che l'imputata inizi subito il suo percorso di trattamento e recupero presso una casa di custodia e cura, una struttura chiusa e protetta dove limiti, regole ed accordi non potranno con facilità venir trasgrediti e, dove nel tempo potranno essere interiorizzati, una struttura, inoltre, in cui potranno essere prevenuti e controllati, in funzione di difesa sociale, gli eventuali agiti impulsivi dell'imputata.

Si stima congrua la durata della misura di sicurezza in anni tre, fatte salve le eventuali revoche o proroghe che saranno disposte dal Giudice di Sorveglianza ai sensi dell'art. 208 c.p. e 69 L. 354/75 in sede di riesame della pericolosità.

L'entità della pena.

Non resta, a questo, punto, che determinare la pena che si ritiene congruo irrogare all'imputata per avere commesso i fatti di reato appena descritti.

Non si ritiene di potere concedere all'imputata le attenuanti generiche perché la estrema gravità dei fatti commessi e degli eventi provocati, l'intensità del dolo, la progressione delle condotte illecite protrattesi per molti mesi, sono tutti elementi che non consentono di attenuare la sanzione che qui si intende irrogare.

La diminuzione per il vizio parziale di mente, riconosciuta sulla base delle considerazioni appena esposte, viene valutata equivalente alle contestate aggravanti.

Può essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati commessi perché tutti ricompresi, sin dall'inizio dell'esecuzione dell'omicidio della sorella, in un'unica progettazione delittuosa quantomeno nei loro elementi essenziali, poiché sicuramente gli attentati alla vita anche dei genitori (fortunatamente non arrivati a pieno compimento) fossero anch'essi parte di un unico progetto criminale.

La pena che si ritiene congruo irrogare, dunque, tenuto conto di tutti i criteri sopra richiamati di cui all'art. 133

c.p., è di anni trenta di reclusione (pena base anni 22 di reclusione per l'omicidio della sorella contestato al capo b), aumentata per la continuazione di un anno di reclusione per il sequestro di persona della sorella contestato al capo a), di sei mesi di reclusione per la distruzione di cadavere contestata al capo c) , di sei mesi di reclusione per l'uso indebito della carta di credito contestato al capo d), di un anno di reclusione per l'avvelenamento del padre contestato al capo e), di quattro anni di reclusione per il tentato omicidio della madre contestato al capo f), di un anno di reclusione per il tentato omicidio dei genitori contestato al capo g), e, così, complessivamente, anni trenta di reclusione).

In ragione del rito prescelto, la sanzione come sopra irrogata deve essere ridotta ad anni venti di reclusione come prescritto dall'art. 442 c.p.p.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere.

Alla condanna segue per legge ai sensi dell'art. 29 c.p., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché, ai sensi dell'art. 32 c.p. l'interdizione legale durante la pena e la sospensione dell'esercizio della potestà di genitore.

Ai sensi dell'art. 219 2° co c.p. si dispone che all'imputata sia applicata la misura di sicurezza del

ricovero in casa di cura e custodia per la durata non inferiore ad anni tre.

Si dispone inoltre, che - in considerazione delle particolari condizioni di infermità psichica dell'imputata e della conseguente necessità di intraprendere subito e non interrompere con la detenzione (quando la sentenza passerà in giudicato) il percorso terapeutico - il ricovero presso la casa di cura e custodia inizi prima dell'esecuzione della pena restrittiva ancora da scontare.

Quanto ancora in sequestro deve essere confiscato e distrutto.

Indica il giorno 15.8.2011 per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 3° co c.p.p. tenuto conto della complessità del processo e, conseguentemente, delle motivazioni della sentenza, e dispone che durante tale termine restino sospesi i termini di fase della custodia cautelare in carcere attualmente in vigore.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 438 e segg. c.p.p., 533 e 535 c.p.p., 89 c.p.

DICHIARA

Albertani Stefania colpevole dei reati ascritti e, concessa la diminuzione del vizio parziale di mente valutata equivalente

alle contestate aggravanti, riconosciuta la continuazione tra i reati accertati a suo carico, con la riduzione per il rito prescelto, la

CONDANNA

Alla pena di anni venti di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali ed alle spese di mantenimento in carcere.

Letto ed applicato l'art. 29 c.p. e 32 c.p.

DICHIARA

Albertani Stefania interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e, durante il tempo della pena, la dichiara interdetta legalmente e sospesa dalla potestà genitoriale.

Letto ed applicato l'art. 240 c.p.

DISPONE

La confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Letto ed applicato l'art. 219 c.p.p.

DISPONE

L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in luogo di casa e cura per la durata non inferiore ad anni tre.

Letto ed applicato l'art. 220 c.p.,

DISPONE

che il ricovero presso la casa di cura e custodia, sia eseguito prima che abbia inizio l'esecuzione della pena restrittiva ancora da scontare.

Dispone sull'applicazione provvisoria della misura di sicurezza come da separato provvedimento.

Indica il giorno 20.8.2011 per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 3° co c.p.p. e dispone che durante tale termine restino sospesi i termini di fase della custodia cautelare in carcere attualmente in vigore.

Como, 20.5.2011 Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa M. Luisa Lo Gatto